



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2013 N. 105**

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

**ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  
ANTIMERIDIANA DEL 29 GENNAIO 2013, N. 105**

**PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI**

Consiglieri Segretari **Moreno Pieroni e Franca Romagnoli**

*Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.*

Alle ore 10,55, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- ♦ **RELAZIONE N. 18** ad iniziativa della VI Commissione assembleare permanente, concernente: **"Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - COM 2012 - 628 final del 26 ottobre 2012"**.

**(Votazione risoluzione)**

Il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore consigliere Cardogna, comunica che sull'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma del consigliere Cardogna, in qualità di Presidente della VI Commissione e **la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione**, nel testo che segue:



**CONSIGLIO REGIONALE**  
Assemblea legislativa delle Marche

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2013 N. 105**

**“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

**VISTO**

l'art. 5 del trattato sull'Unione Europea, che prevede che *“nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”*;

l'art. 117, comma 5, della Costituzione, che prevede che *“le Regioni e le province autonome, nella materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari”*;

la legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che disciplina la partecipazione delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome alla formazione del diritto dell'Unione europea;

la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie, che disciplina l'istituto della partecipazione della Regione Marche alla formazione del diritto dell'Unione europea;

la risoluzione dell'Assemblea legislativa delle Marche approvata in data 8 luglio 2010, *sul rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla partecipazione al processo di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e alla applicazione del principio di sussidiarietà enunciato nel protocollo n. II allegato al Trattato di Lisbona*;

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

**TENUTO CONTO che**

la partecipazione alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea, soprattutto con riguardo a tematiche di particolare rilievo in relazione all'impatto con l'ordinamento degli Stati membri, può essere lo strumento più efficace per far pervenire alle istituzioni europee le istanze provenienti dai territori degli Stati stessi, evitando in tal modo di affrontare difficili contenziosi con l'Unione europea derivanti dall'impatto del diritto europeo con disposizioni dell'ordinamento nazionale;



**CONSIGLIO REGIONALE**  
Assemblea legislativa delle Marche

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2013 N. 105**

la disciplina europea in materia di valutazione dell'impatto ambientale di progetti pubblici e privati chiama in causa direttamente le funzioni amministrative delle Regioni, in qualità di soggetto competente all'istruttoria della procedura;

la proposta di direttiva europea potrebbe non essere conforme ad una puntuale applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, così come enunciato all'art. 5 del relativo protocollo allegato al sistema dei trattati, in quanto non contiene la valutazione dell'impatto finanziario che si originerebbe dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute;

nel merito, la revisione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati piani e progetti, nella versione proposta dalla Commissione europea, risponde all'esigenza di una maggiore semplificazione e chiarezza procedurale; ciò premesso, sarebbe auspicabile che l'art. 2 della proposta specifichi in modo certo che gli Stati membri sono tenuti a porre in essere un unico procedimento amministrativo finalizzato alla verifica dell'impatto ambientale di un determinato progetto, rendendo la procedura molto più efficiente sia sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi propri della materia, vale a dire la tutela dell'ambiente, che della riduzione degli oneri amministrativi che gravano su soggetti pubblici e privati in ragione dell'applicazione della disciplina di cui si discute;

l'approvazione della nuova normativa europea in materia di VIA potrebbe rappresentare l'occasione per introdurre un termine procedurale anche per la realizzazione del c.d. *scoping*, diminuendo l'incertezza connessa con il protrarsi di una procedura della quale molto spesso non si conoscono i tempi di conclusione;

*Tutto ciò premesso e considerato,*

**INTENDE SOTTOPORRE AL PARLAMENTO ITALIANO**

le considerazioni di seguito illustrate in ordine alla proposta di nuova disciplina europea della valutazione dell'impatto ambientale, nell'ambito del dialogo politico posto in essere con le istituzioni europee, anche oltre la procedura di verifica del controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà disciplinata dal relativo protocollo; la presente risoluzione sarà inviata alle istituzioni europee e alla rete Regpex di recente promossa dal Comitato delle Regioni, al fine di collegare le istanze regionali e locali degli Stati membri quale strumento di verifica, in concreto, del corretto utilizzo del principio di sussidiarietà previsto all'art. 5 del trattato sull'Unione europea.

In via preliminare, appare quantomeno opportuno segnalare come la proposta potrebbe esporsi alla violazione stessa dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nei contenuti previsti all'art. 5 del relativo Protocollo allegato al sistema dei trattati europei, in quanto totalmente priva di una analisi di impatto degli oneri finanziari che si originerebbero dalla sua entrata in vigore una volta approvata e



**CONSIGLIO REGIONALE**  
Assemblea legislativa delle Marche

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2013 N. 105**

che produrrebbero i propri effetti tanto sugli ordinamenti statali, intesi in senso stretto, quanto su quelli delle Regioni degli Stati membri e non da ultimo sul sistema delle imprese, nei cui confronti grava buona parte del peso connesso con le procedure di valutazione ambientale. Si richiama, brevemente, sul punto, la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha riconosciuto al legislatore comunitario *“nell’ambito delle competenze attribuitegli, un ampio potere discrezionale nei settori in cui la sua azione richiede scelte di natura tanto politica quanto economica o sociale e in cui è chiamato ad effettuare valutazioni complesse”*; lo stesso legislatore *“è tenuto a basare le proprie scelte su criteri oggettivi”* e *“deve verificare se gli obiettivi perseguiti dalla misura prescelta siano idonei a giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori”*(Corte di giustizia, Sentenza del 8 giugno 2010 – C-58/08, Vodafone Ltd.).

La Corte ha anche precisato che per verificare le opzioni contenute in una nuova proposta di disciplina europea, la Commissione si basa sulle valutazioni di impatto e sulle risultanze delle consultazioni avviate nella fase prelegislativa. Nel caso in esame, come già accennato, la sintesi della valutazione di impatto effettuata dai servizi della Commissione europea non contiene alcuna analisi rispetto agli effetti che si potrebbero originare nei confronti degli ordinamenti degli enti regionali o locali.

Nel merito, in primo luogo, appare comunque utile sottolineare la positività delle proposte di modifica previste dalla nuova direttiva VIA. Tra queste appaiono particolarmente necessarie, anche a fronte della situazione macroeconomica generale, italiana ed europea, che impone un attento uso delle risorse pubbliche, quelle attinenti all’integrazione e al coordinamento procedurale (cfr. art 2, paragrafo 3 della proposta), in quanto assicurano *“l’unità dell’amministrazione”* nei riguardi delle attività private e non ivi disciplinate, dando concreta attuazione al principio di non duplicazione delle valutazioni.

Altrettanto significativa è la modifica che introduce la definizione dei tempi massimi di durata dei procedimenti (cfr. art 4, paragrafo 6 per quanto riguarda lo screening e art. 8, paragrafo 3, per la VIA), nonché dei tempi minimi e massimi di alcune fasi cruciali degli stessi, con particolare riferimento ai tempi per la *“consultazione pubblica”* nel corso della VIA.

Condivisibile è inoltre la scelta di disciplinare in modo più chiaro il procedimento di screening; al riguardo, appare altresì opportuno che nell’allegato III siano meglio definiti e dettagliati i requisiti e le dimensioni dei progetti da sottoporre a screening, al fine di evitare che vi sia un aumento degli oneri amministrativi posti a carico del soggetto proponente il progetto.

Le modifiche proposte all’art. 4 della direttiva n. 92 del 2011 consentono di attribuire allo screening la sua più corretta funzione di una valutazione preliminare meramente tecnica dell’autorità competente per la valutazione, finalizzata unicamente a stabilire se i progetti possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente e, pertanto, debbano essere sottoposti ad una vera e propria VIA.



**CONSIGLIO REGIONALE**  
Assemblea legislativa delle Marche

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2013 N. 105**

In secondo luogo, alla luce delle modifiche proposte all'art. 5 della direttiva n. 92 del 2011, che comportano la previsione di uno scoping obbligatorio finalizzato ad inquadrare in modo più dettagliato i limiti del progetto e, conseguentemente, dell'eventuale successiva valutazione di impatto, appare utile suggerire una modifica alla proposta tesa ad introdurre un termine procedurale anche per questa fase, per attribuire certezza ai tempi necessari per il suo svolgimento, in analogia a quanto già previsto per la procedura di screening e poi per quella di VIA. L'introduzione di un termine certo entro il quale circoscrivere lo svolgimento dello scoping darebbe ulteriore ragione circa la necessità delle modifiche proposte e giustificerebbe ulteriormente l'aumento degli oneri amministrativi a carico del proponente e della stessa Pubblica Amministrazione incaricata di effettuare le valutazioni. Sempre a tal fine, si ritiene opportuno prevedere che la proposta chiarisca e specifichi la documentazione e le informazioni che dovrebbero essere oggetto di scoping".

**IL PRESIDENTE**

Vittoriano Solazzi

**I CONSIGLIERI SEGRETARI**

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

Le osservazioni contenute nella presente risoluzione, che ne costituiscono parte integrante, sono inviate:

- 1) alle Commissioni di merito e competenti in materia di affari europei della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- 2) al Ministro per le politiche europee;
- 3) alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, affinché abbia la massima diffusione tra le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.
- 4) al segretariato generale della Commissione europea per il successivo inoltro al Presidente della Commissione;
- 5) al Presidente del Parlamento europeo;
- 6) alla Rete Regpex promossa dal Comitato delle Regioni.